



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via Giotto, 8 e 10 - GENOVA - SESTRI PONENTE
ROSSELLI CARLO-MAZZINI GIUSEPPE-CALVINO ITALO

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE 003	A-C-D

COMMESSA: REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RIORGANIZZAZIONE
SPAZI SCOLASTICI

CODICE COMMESSA
LAS.18.00005

FASE: ESECUTIVO STATO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:
RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

N° TAVOLA

REL 005

SCALA

PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
DATA	10/2018					
RIF. FILE ANAGEDIL:						

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Sig. Civile Gianmarco	RESP. UFFICIO	
		Arch. Roberta Burroni	
tec. progetto elettrico	P.I. R.Rossi	DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico	Ing.M.Gotta/P.I.R.Schenone	Ing. Gianni Marchini	
		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Gianni Marchini	



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Sviluppo Economico e Sociale

Servizio Edilizia

Oggetto : Commessa LAS.18.00005 - Realizzazione nuove aule e riorganizzazione spazi scolastici
3A - Rosselli Carlo - Sede - I.I.S.S.
3C - Mazzini Giuseppe - Succursale – Liceo
3D - Calvino Italo - Succursale - I.I.S.S.
Via Giotto, 8 e 10 Sestri Ponente 16154 GENOVA

RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Sommario

1. GENERALITA'	3
1.1. Leggi e norme per la tutela della libertà di movimento	3
1.2. Le barriere architettoniche: cosa sono e cosa le definisce	3
1.3. La legge in Italia	3
1.4. Barriere architettoniche ed edifici pubblici	4
2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE	4
2.1 SPAZI ESTERNI	4
2.2 PARTI COMUNI	4
2.3 LOCALI	4
3. SPECIFICHE E SOLUZIONI ADOTTATE	5
3.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI	5
3.1.1 PORTE: (punto 8.1.1 del D.M.236/89)	5
3.1.2 PAVIMENTI : (punto 8.1.2. D.M.236/89)	5
3.1.3 TERMINALI DEGLI IMPIANTI : (punto 8.1.5. D.M.236/89)	5
3.1.4 SERVIZI IGIENICI : (punto 8.1.6. D.M.236/89)	5
3.1.5 BALCONI E TERRAZZI: (punto 8.1.8 D.M.236/89)	6
3.1.6 PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: (punto 8.1.9. D.M.236/89)	6
3.1.7 SCALE (punto 8.1.10 D.M.236/89)	6
3.1.8 RAMPE: (punto 8.1.11 del D.M.236/89)	6
3.1.9 ASCENSORE - SERVOSCALE (punto 8.1.12 D.M.236/89)	7
3.2 SPAZI ESTERNI	7
3.2.1 PERCORSI: (punto 8.2.1 del D.M.236/89)	7
3.2.2 PAVIMENTAZIONI: (punto 8.2.2 del D.M.236/89)	7
3.2.3 PARCHEGGI: (punto 8.2.3 del D.M.236/89)	8
3.3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	8

1. GENERALITA'

1.1. Leggi e norme per la tutela della libertà di movimento

Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti usati nello stesso contesto quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona. La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, identifica con precisione la disabilità come *"il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri"*.

Il terzo termine fondamentale è accessibilità, che rappresenta un indice di civiltà per ogni paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative. L'accessibilità identifica e riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio, di muoversi liberamente al suo interno e di usufruire di servizi in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno limitazioni.

Si parla di diritto alla libertà di movimento all'interno della propria abitazione così come, per esempio, del diritto di accedere a luoghi e uffici pubblici, di prendere un autobus o la metropolitana, di andare al cinema o di accedere a una spiaggia durante una vacanza, oppure di usare un bagno pubblico.

Molti sono i casi in cui muoversi in libertà e in modo indipendente può essere difficile se non impossibile, come nella terza età, dopo un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, nei nove mesi di una gravidanza durante i quali una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare in sicurezza. Un luogo o un servizio accessibile per definizione agevola le persone con limitazioni temporanee o permanenti e consente loro di viverlo e usarlo al meglio.

1.2. Le barriere architettoniche: cosa sono e cosa le definisce

Le barriere architettoniche sono elementi che limitano o impediscono ai disabili di utilizzare uno spazio o un servizio.

Una barriera architettonica potrebbe essere tale per alcune persone e non rappresentare una difficoltà per altre e le leggi in materia servono a definirle e a eliminare qualsiasi ambiguità. Per una definizione di barriera architettonica si può fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, che al punto 2 recita:

"Per barriere architettoniche si intendono:

1.gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea

2.gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti

3.la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi."

1.3. La legge in Italia

Nel nostro paese, la legge di riferimento è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236. La legge identifica le *"disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"* e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare.

Il Decreto attuativo identifica con precisione *"le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata"*.

I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono accessibilità, adattabilità e visitabilità:

- ✓ Accessibilità: un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare e vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia
- ✓ Visitabilità: i luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedita può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno

- ✓ **Adattabilità:** uno spazio viene modificato per renderlo accessibile e fruibile anche da persone che hanno capacità motorie o sensoriali ridotte o impedito

I criteri esprimono anche tre livelli di qualità dello spazio costruito, dove l'**accessibilità indica la possibilità di fruizione totale**, la **visitabilità un'accessibilità limitata ma comunque garantita per le funzioni fondamentali** e l'**adattabilità un livello ridotto di accessibilità**.

Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri di progettazione per l'accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni (le dimensioni delle porte e l'altezza delle maniglie, il dislivello massimo di un pavimento, l'altezza dei terminali degli impianti – per esempio il citofono) e comprende le categorie, le caratteristiche e le misure dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

1.4. Barriere architettoniche ed edifici pubblici

Le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro abbattimento fanno invece capo al Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 "recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Il decreto stabilisce che tutti gli spazi pubblici debbano garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria limitata, che si traduce non solo nell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche nell'installazione di tutti gli ausili necessari agli edifici pubblici per poterli definire accessibili.

Nel 2013, l'Atto della Camera dei Deputati 1013 del 21/10/2013, "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche", ha proposto l'emanazione di un regolamento unico per accorpate, uniformare e dettare con chiarezza le disposizioni tecniche per *"gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità"*, e per promuovere l'adozione della progettazione universale per la costruzione di ambienti e prodotti utilizzabili da tutti o almeno dalla maggior parte delle persone.

2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Ai sensi della L.13/89 per l'intervento in oggetto è richiesto il soddisfacimento dei seguenti livelli di qualità:

- Accessibilità**
 Visitabilità
 Adattabilità

Le prescrizioni di cui al D.M. 236/89 prevedono il rispetto dei tre livelli di qualità dello spazio costruito con le modalità e per le parti dell'intervento edilizio di seguito riportate:

2.1 SPAZI ESTERNI

E' garantita l'accessibilità agli spazi esterni (marciapiedi e percorso di collegamento tra lo spazio pubblico (strada, marciapiede, parcheggio, piazza, ecc. e l'ingresso alle unità immobiliari) attraverso la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile (marciapiedi, rampe, servo-scale esterni, ecc.) anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. In particolare per l'edificio risulta già garantita la rispondenza ai criteri di progettazione di cui al punto 4.2 (Spazi esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto.

2.2 PARTI COMUNI

E' garantita la totale accessibilità di tutte le parti comuni (androni d'ingresso, scale, pianerottoli, ascensori, garage, ecc.).

In tutti i casi risulta garantita la rispondenza ai criteri di progettazione di cui al punto 4.1 (Unità ambientali e loro componenti) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto.

2.3 LOCALI

Trattandosi di locali precedentemente utilizzati ad ufficio e parzialmente già adattati ad utilizzo scolastico per gli stessi risultava già garantito il requisito della accessibilità, che si ritiene soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta oltre che un servizio igienico.

In particolare sono garantiti l'accessibilità sia gli spazi di relazione che quelli di lavoro, oltre che i servizi igienici, per i quali vengono implementate le dotazioni nell'ambito del presente intervento di adeguamento.

Inoltre per ogni unità viene inoltre verificata l'adattabilità di tutte le parti e componenti per le quali non è già stata prevista l'accessibilità e/o visitabilità.

3. SPECIFICHE E SOLUZIONI ADOTTATE

Nel caso specifico verranno adottate le soluzioni tecniche di seguito illustrate.

3.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI

Pur trattandosi di intervento di adeguamento di unità ambientali esistenti, sarà verificata l'applicazione dei punti seguenti per quanto applicabili al caso in oggetto:

3.1.1 PORTE: (punto 8.1.1 del D.M.236/89)

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare sarà prevista maggiore a cm.80. La luce netta di tutte le porte interne di ogni unità immobiliare sarà superiore a cm. 75.

Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono stati dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di cui al punto 8.1.1 del D.M. 236/89. A tale proposito viene allegato alla presente relazione un elaborato grafico nel quale vengono verificate le prescrizioni suddette.

L'altezza delle maniglie sarà pari a cm.90. Inoltre non saranno previste singole ante delle porte con larghezza superiore a cm. 120, e gli eventuali vetri saranno collocati ad un'altezza di almeno cm. 40 dal piano del pavimento. L'anta mobile potrà essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

3.1.2 PAVIMENTI : (punto 8.1.2. D.M.236/89)

I pavimenti interni alle unità non presenteranno alcun dislivello essendo tra loro perfettamente complanari. Il dislivello esistente al piano terra fra gli spazi pubblici o condominiali e quella delle varie unità immobiliari ivi presenti (negozi) e degli ingressi condominiali alle unità dei piani superiori, non supererà i 2,5 cm.

3.1.3 TERMINALI DEGLI IMPIANTI : (punto 8.1.5. D.M.236/89)

Tutti gli eventuali apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, che saranno ubicati nelle parti comuni dell'edificio in questione, saranno posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. In particolare il citofono sarà posto ad una altezza di cm. 120, come pure la bottoniera dell'ascensore (pulsante più alto), mentre gli interruttori elettrici saranno posti a 100 cm dal pavimento.

3.1.4 SERVIZI IGIENICI : (punto 8.1.6. D.M.236/89)

Nei casi in cui è richiesto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento da parte di persona su sedia a ruote di una tazza w.c. e di un lavabo. Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c..

A tal fine sono stati rispettati per tanto i seguenti minimi dimensionali:

- raggiungimento del lavabo, anche senza accostamento frontale, con un percorso di larghezza pari ad almeno 75 cm;
- raggiungimento del w.c. anche senza accostamento laterale, con un percorso di larghezza pari ad almeno 75 cm;

Nei casi in cui è richiesto il requisito dell'adattabilità futura, al fine di garantire la totale accessibilità dei servizi igienici, saranno verificati i seguenti ulteriori minimi dimensionali.

- Adeguati spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di sedia a ruote (diametro cm.140 nei casi di ristrutturazioni e cm.150 negli'altri casi);
- Accostamento frontale del lavabo (spazio antistante il bordo anteriore del lavabo cm.80);
- Accostamento laterale del w.c. (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100)
- Bordo anteriore del w.c. e del bidet posto a distanza di cm. 75-80 dal muro posteriore;
- Asse del w.c. posto a distanza di cm.40 dalla parete laterale, in caso di distanza superiore per il w.c. va predisposto un maniglione o corrimano.

Quanto sopra è stato descritto graficamente nell'elaborato allegato alla presente relazione.

Nei casi in cui è richiesto il requisito dell'accessibilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentita la manovra e l'uso degli apparecchi in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., e l'accostamento frontale al lavabo.

A tale proposito sono stati verificati pertanto i seguenti ulteriori minimi dimensionali.

- Adeguate spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di sedia a ruote (diametro cm.140 nei casi di ristrutturazioni e cm.150 negli'altri casi);
- Accostamento frontale del lavabo (spazio antistante il bordo anteriore del lavabo cm.80);
- Accostamento laterale del w.c. (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100)
- Bordo anteriore del w.c. posto a distanza di cm. 75-80 dal muro posteriore;
- Asse del w.c. e del bidet posto a distanza di cm.40 dalla parete laterale, in caso di distanza superiore per il w.c. va predisposto un maniglione o corrimano.

Le caratteristiche degli apparecchi sanitari rispetteranno inoltre le seguenti prescrizioni:

i lavabi avranno il piano superiore posto a cm.80 dal calpestio e saranno sempre senza colonna con il sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

i w.c. saranno preferibilmente di tipo sospeso, in particolare il piano superiore della tazza WC o del bidet sarà a cm. 45-50 dal calpestio;

Quanto sopra è stato descritto graficamente nell'elaborato allegato alla presente relazione.

3.1.5 BALCONI E TERRAZZI: (punto 8.1.8 D.M.236/89)

Il parapetto di balconi e terrazze verrà realizzato con un'altezza di cm. 100 e sarà inattraversabile da una sfera di cm. 10 di diametro.

E' stata verificata, in fase di adattabilità futura, la possibilità di permettere il cambio di direzione con la previsione di uno spazio entro il quale è inscrivibile una circonferenza di diametro di cm 140.

3.1.6 PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: (punto 8.1.9. D.M.236/89)

Tutti i corridoi o i percorsi verranno previsti di larghezza minima di cm. 100 e presenteranno degli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti saranno posti di preferenza nelle parti terminali dei corridoi e saranno previsti comunque ogni ml.10 di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte sono state adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1., nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1. Per l'esatta illustrazione delle scelte tecniche adottate in merito si rinvia all'elaborato grafico allegato alla presente.

3.1.7 SCALE (punto 8.1.10 D.M.236/89)

Le rampe di scale, che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, avranno una larghezza di ml. 1.20 e una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo di scala. I gradini saranno caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata: la pedata sarà di cm. 30, mentre la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata, pari a cm., sarà compresa tra 62/64 cm. Il profilo del gradino ha un disegno discontinuo ma comunque l'oggetto del grado rispetto al sottogrado rimarrà compreso tra un minimo di 2 cm. e un massimo di cm. 2.5.

Verrà posto anche un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a cm. 30 dal primo e dall'ultimo scalino, per indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, sarà previsto con altezza di ml. 1.00 e sarà inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.

In corrispondenza dell'interruzione del corrimano, lo stesso verrà prolungato di cm.30 oltre il primo e l'ultimo gradino

Il corrimano sarà comunque posto ad una altezza compresa tra ml. 0,90 - 1.00. Il corrimano posto su un parapetto o su una parete piena sarà distante da essi almeno cm. 4.

3.1.8 RAMPE: (punto 8.1.11 del D.M.236/89)

Le rampe, che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, supereranno un dislivello non superiore a 3,20 m ed avranno le seguenti caratteristiche:

larghezza minima di 0,90 m., se consente il transito di una persona su sedia a ruote, e di 1,50 m. per consentire l'incrocio di due persone;

ogni 10 metri di lunghezza la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, oppure

Le rampe avranno un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo con pendenza costante. La pendenza longitudinale non supererà l'8% nei casi di nuova costruzione e il 12% nei casi adeguamento. In quest'ultimo caso la pendenza sarà comunque rapportata allo sviluppo lineare effettivo della rampa secondo il diagramma di cui al punto 8.1.11.

Le rampe avranno un ripiano di sosta di dimensioni minima pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero di 1,40 in senso trasversale e 1,70 in senso longitudinale al verso di marcia. I ripiani di sosta saranno posti ad intervalli non superiori a 10 ml nei casi di rampe con pendenze comprese tra 5% e 9%. Nei casi di pendenze superiori al 9% fino al 12%, l'intervallo sarà rapportato alla pendenza della rampa secondo il diagramma di cui al punto 8.1.11.

La rampa sarà dotata di un parapetto pieno, in caso contrario sarà comunque previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza. Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, sarà previsto con altezza di ml. 1.00 e sarà inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.

L'inizio e fine rampa sarà segnalato con un segnale a pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile), situato ad almeno a 30 cm da suddetti punti.

3.1.9 ASCENSORE - SERVOSCALE (punto 8.1.12 D.M.236/89)

Gli ascensori e i servoscale presenti nel complesso risultano comunque idonei rispetto alla norma vigente, e non sono previste installazioni di tali impianti nell'ambito del presente intervento.

3.2 SPAZI ESTERNI

Nell'ambito del presente progetto non sono previsti interventi sugli spazi esterni, di competenza condominiale, e che risultano comunque, ad oggi, rispondere alle esigenze di accessibilità al complesso.

Nell'ambito dell'intervento si richiederà comunque all'amministrazione condominiale, la verifica di rispondenza ai punti seguenti, per quanto applicabili al caso in esame.

3.2.1 PERCORSI: (punto 8.2.1 del D.M.236/89)

I percorsi pedonali esterni avranno una larghezza minima di cm. 90. Per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote, gli stessi avranno degli allargamenti, che saranno realizzati in piano, e saranno posti almeno ogni ml. 10 di sviluppo lineare dei percorsi stessi ed in conformità alle dimensioni di cui al punto 8.0.2 (Spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo sarà in piano. Ove sia indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, risulterà in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sarà necessario prevedere un ciglio, questo verrà sopraelevato di cm. 10 dal calpestio, sarà differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non presenterà spigoli vivi.

La pendenza longitudinale del percorso esterno non supererà mai il 5%; ove ciò non si è reso possibile, sono state previste pendenze superiori realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11 (rampe). Per pendenze del 5% sarà necessariamente previsto un ripiano orizzontale di sosta di profondità di almeno ml. 1,50 per ogni ml. 15 di lunghezza del percorso. Nei casi di pendenze superiori la lunghezza della rampa è stata proporzionalmente ridotta fino alla misura di 10 ml nei casi di pendenza pari all'8%.

La pendenza trasversale massima prevista è dell'1%.

Quando il percorso si raccorda con il livello strada o viene interrotto da un passo carrabile, sarà previsto una rampa di raccordo con pendenza non superiore al 15% con un dislivello massimo di 15 cm.

Fino all'altezza minima di 2.10 m dal piano di calpestio, non saranno previsti ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

3.2.2 PAVIMENTAZIONI: (punto 8.2.2 del D.M.236/89)

Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antiscivolo. Le stesse saranno realizzate con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, saranno stilati con materiali durevoli, saranno piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno comunque posti con elementi ortogonali al verso di marcia.

3.2.3 PARCHEGGI: (punto 8.2.3 del D.M.236/89)

Nelle aree di parcheggio pubblico o d'uso pubblico, saranno previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono stati ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'edificio o attrezzatura.

3.3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Considerato che l'intervento in oggetto è qualificabile come intervento di Manutenzione Straordinaria parziale all'interno di un edificio pubblico aperto al pubblico, è stato comunque verificato il soddisfacimento del requisito dell'accessibilità per la parte connessa all'intervento stesso in riferimento alla L. 5 febbraio 1992, n.104, art.24.

Eventuali vincoli o impedimenti che si presentassero nel corso dell'esecuzione dell'intervento e che richieda si richiede, ai sensi dell'art.7 del D.M. 236/89, una deroga alle norme di cui sopra si provvederà in corso d'opera a segnalare la criticità e a predisporre misure alternative al fine di garantire comunque i requisiti minimi di qualità degli spazi richiesti.

Alla luce di quanto sopra la sottoscritta progettista in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto in oggetto è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

LA PROGETTISTA
Arch. Roberta BURRONI